

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con DPRReg 9/2012.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg. 9/2012

Art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg. 9/2012

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del DPRReg. 9/2012

Art. 5 inserimento del capo V bis del DPRReg. 9/2012

Art. 6 entrata in vigore

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il rafforzamento, il consolidamento e il sostegno finanziario delle imprese che formano il distretto industriale della sedia e il distretto industriale del mobile in attuazione dell'articolo 2, comma 96 della legge regionale 11/2011, emanato con decreto del Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 9.

art. 2 modifica all'articolo 1 del DPRReg 9/2012

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 9/2012, è inserito il seguente:

<<2 bis. In attuazione dell'articolo 2, comma 75, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il presente regolamento disciplina inoltre criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a condizioni agevolate per il consolidamento finanziario di esposizioni debitorie in essere a favore dei Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile.>>.

art. 3 modifica all'articolo 2 del DPRReg 9/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 9/2012, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

<<d bis) ai Consorzi per lo sviluppo industriale di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/1999 operanti in agglomerati industriali di interesse regionale compresi, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali dei distretti industriali della sedia e del mobile, di seguito denominati "Consorzi industriali".>>.

art. 4 modifica all'articolo 4 del DPRReg 9/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 9/2012, dopo le parole <<al capo V>> sono inserite le seguenti: <<nonché i finanziamenti per il consolidamento finanziario dei Consorzi industriali di cui al capo V bis>>.

art. 5 inserimento del capo V bis del DPRReg 9/2012

1. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 9/2012 è inserito il seguente capo:

<<CAPO V BIS

FINANZIAMENTI PER IL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO DEI CONSORZI INDUSTRIALI

Art. 14 bis

(Iniziative finanziabili)

1. Le dotazioni della Sezione per i distretti della sedia e del mobile possono essere utilizzate per il finanziamento di iniziative aventi ad oggetto il consolidamento finanziario di esposizioni debitorie in essere di Consorzi industriali in debito a medio e lungo termine.

Art. 14 ter

(Condizioni generali di ammissibilità)

1. Le iniziative di cui all'articolo 14 bis sono finalizzate al riequilibrio, al risanamento e al rafforzamento della situazione finanziaria del Consorzio industriale, nonché al consolidamento ed allo sviluppo delle relative attività.

Art. 14 quater

(Modalità delle operazioni di finanziamento agevolato)

1. I finanziamenti agevolato di cui al presente capo hanno una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni.
2. L'ammontare minimo dei finanziamenti è pari a 300 mila euro e quello massimo a 3 milioni di euro.
3. I finanziamenti coprono fino al 100 per cento dell'importo dell'iniziativa.>>.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE